

proposta di legge n. 427

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, D'Anna, Badiali, Bugaro,
Camela, Comi, Eusebi, Foschi, Natali, Perazzoli, Pieroni, Bellabarba

presentata in data 27 giugno 2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Signori consiglieri,

L'autismo è un disturbo del neurosviluppo che configura una disabilità complessa di natura neurobiologica, con esordio nei primi tre anni di vita; tale disabilità colpisce pervasivamente la comunicazione, la socializzazione ed il comportamento e può assumere espressività variabile durante il ciclo di vita.

La constatazione che i disturbi dello spettro autistico sono molto più frequenti di quanto ritenuto in passato (il numero dei soggetti affetti da autismo in Italia è centuplicato negli ultimi venti anni passando da 1:10.000 ad 1:100 mentre negli USA, secondo i dati della Food and Drug Administration e dei Centers for Disease Control and Prevention attualmente sono giunti ad un rapporto 1:50) richiede un rapido e profondo processo di conoscenza della problematica.

L'autismo non presenta prevalenze geografiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in tutte le popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente sociale. Presenta, viceversa, una prevalenza di sesso, in quanto sembra colpire i maschi in misura da 3 o 4 volte superiore rispetto alle femmine.

E' certo che l'autismo crea forti problematiche relazionali in ambito familiare, infatti, è proprio sulla famiglia che ricade l'onere più alto dell'assistenza, sia sul versante emotivo sia su quello materiale, per sostenere i costi umani ed economici di prestazioni che il sistema del welfare pubblico non offre, con la conseguenza di gravi forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare.

Da qui l'importante e fondamentale intervento della famiglia, l'unica in grado di portare il bambino ad un'integrazione nella società quanto più elevata possibile. Una famiglia non preparata ad affrontare il problema di una malattia con caratteristiche di multifattorialità potrebbe non solo non essere di aiuto al bambino ma, addirittura, incrementarne le problematiche.

La proposta di legge ha, pertanto, come finalità principale quella di perseguire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico riconoscendo il ruolo determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico.

La proposta di legge, inoltre, promuove condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio concreto del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. In particolare, attraverso

una rete integrata di servizi, garantisce percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali per la presa in carico di minori ed adulti con disturbi dello spettro autistico.

La proposta di legge si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 elenca le finalità della legge nel rispetto della normativa vigente in materia di disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 definisce la composizione del coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di autismo.

L'articolo 3 definisce i compiti e la composizione del comitato tecnico-scientifico regionale, quale organo che predispone linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi socio-sanitari, nel rispetto dei suggerimenti delle linee guida nazionali.

L'articolo 4 elenca i compiti della Regione tra cui spiccano l'impegno ad assicurare una rete di servizi socio-sanitari dislocata sul territorio, a potenziare le strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a promuovere attività di formazione di tutti gli operatori coinvolti e a realizzare un sistema di raccolta dati per l'analisi ed il monitoraggio della patologia.

Gli articoli 5 e 6 sono dedicati alla rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico e ne definiscono la composizione e i compiti. Questi due articoli costituiscono il cuore della legge perché definiscono, successivamente alla stesura della diagnosi da parte dei soggetti preposti, le modalità di presa in carico e la redazione, coordinamento e realizzazione del progetto globale d'intervento.

L'articolo 7 promuove e sostiene lo sviluppo delle strutture che costituiscono la rete di accoglienza esistente sul territorio regionale per soggetti autistici nonché la realizzazione di almeno 3 centri dedicati distribuiti al nord, al centro e al sud della regione.

L'articolo 8 è dedicato alle azioni che si vorranno implementare per favorire e garantire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 9 è dedicato alla attività di formazione e aggiornamento degli operatori del settore sanitario, sociale nonché ai genitori e ai familiari dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 11 prevede la concessione di con-

tributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto superiore della sanità.

L'articolo 12 elenca le materie che verranno disciplinate dal regolamento di attuazione tra cui i criteri e le modalità di finanziamento regionale per assicurare l'assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali; i criteri e

le modalità per la realizzazione, il funzionamento ed il finanziamento delle tre strutture dedicate; le modalità e i termini per l'attivazione di protocolli con le università marchigiane volti all'istituzione di corsi universitari e di specializzazione per la formazione di nuove figure professionali specifiche.

L'articolo 13 prevede le disposizioni finanziarie.

INDICE

Art. 1 - (Finalità)
Art. 2 - (Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico)
Art. 3 - (Comitato tecnico-scientifico regionale)
Art. 4 - (Compiti della Regione)
Art. 5 - (Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)
Art. 6 - (Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)

Art. 7 - (Strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale)
Art. 8 - (Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)
Art. 9 - (Formazione e aggiornamento)
Art. 10 - (Banca dati e flussi informativi)
Art. 11 - (Contributi regionali alle famiglie)
Art. 12 - (Regolamento di attuazione)
Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 5 dello Statuto regionale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti delle persone con autismo, delle leggi comunitarie, nazionali e regionali che garantiscono la tutela della salute dei cittadini, riconoscendo i disturbi dello spettro autistico quale patologia altamente invalidante che determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo, promuove la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti interessati nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale;
- b) adotta i metodi e gli interventi diagnostici, terapeutici, educativi, abilitativi e riabilitativi validati dall'Istituto superiore della sanità;
- c) accoglie le evidenze scientifiche validate a livello nazionale ed internazionale anche con riferimento ai settori della epigenetica, gastroenterologia, neuroimmunità, metabolismo e detossificazione;
- d) persegue l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico che valorizzino le loro capacità;
- e) riconosce il ruolo determinante della famiglia quale parte attiva nella elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico;
- f) promuove iniziative di sostegno e di consulenza alla famiglia durante il complesso percorso diagnostico, terapeutico-riabilitativo e abilitativo delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- g) promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia.

Art. 2
(Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico)

1. E' istituito il coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico.

2. Il coordinamento è composto da:

- a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
- b) il dirigente, o suo delegato, della struttura

- regionale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
 - d) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale e lavoro;
 - e) un rappresentante dell'Assemblea legislativa;
 - f) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, o suo delegato, indicato dall'ufficio medesimo;
 - g) tre coordinatori degli Ambiti territoriali sociali indicati dal coordinamento dei coordinatori di ambito;
 - h) un rappresentante del Forum del terzo settore dallo stesso indicato;
 - i) un rappresentante di ciascun soggetto regolarmente costituito tra i familiari di persone affette da disturbi dello spettro autistico, operante sul territorio regionale;
 - j) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età evolutiva o suo delegato;
 - k) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età adulta o suo delegato;
 - l) un neuropsichiatra infantile dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva – UMEE, indicato dall'ASUR;
 - m) uno psicologo dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva – UMEE, indicato dall'ASUR;
 - n) un assistente sociale dell'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva – UMEE, indicato dall'ASUR;
 - o) un pediatra di libera scelta indicato dall'ordine dei medici;
 - p) un neurologo dell'Unità multidisciplinare dell'età adulta – UMEA, indicato dall'ASUR;
 - q) uno psicologo dell'Unità multidisciplinare dell'età adulta – UMEA, indicato dall'ASUR;
 - r) un assistente sociale dell'Unità multidisciplinare dell'età adulta – UMEA, indicato dall'ASUR;
 - s) il coordinatore dei direttori dei Dipartimenti di salute mentale;
 - t) un medico di base indicato dall'ordine dei medici;
 - u) un gastroenterologo indicato dall'ordine dei medici;
 - v) un immunologo indicato dall'ordine dei medici.

3. Il coordinamento regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge.

4. Il coordinamento regionale, quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia

di disturbi dello spettro autistico, esprime parere sugli atti regionali conseguenti e sulle attività del comitato tecnico-scientifico. Il coordinamento svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dall'articolo 4.

5. I pareri previsti al comma 4 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

6. Il coordinamento dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

7. La partecipazione al coordinamento regionale è gratuita.

Art. 3

(Comitato tecnico-scientifico regionale)

1. E' istituito un comitato tecnico-scientifico regionale.

2. Il comitato è costituito da:

- a) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età evolutiva o suo delegato;
- b) i direttori delle strutture di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie o loro delegati;
- c) i responsabili delle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva – UMEE operanti in ciascuna Area vasta o loro delegati;
- d) il responsabile del Centro regionale autismo per l'età adulta o suo delegato;
- e) i direttori dei Dipartimenti di salute mentale o loro delegati;
- f) i responsabili delle Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA operanti in ciascuna Area vasta o loro delegati;
- g) i direttori sanitari dei Centri privati accreditati e convenzionati operanti nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e in età adulta o loro delegati;
- h) un gastroenterologo individuato dall'ordine dei medici;
- i) un immunologo individuato dall'ordine dei medici.

3. Il comitato tecnico-scientifico regionale è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge.

4. Il comitato tecnico-scientifico predispone linee di indirizzo per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio regionale gli interventi socio-sanitari, nel rispetto dei suggerimenti delle Linee guida nazionali per l'autismo.

5. Il comitato tecnico-scientifico regionale dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

6. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico regionale è gratuita.

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione:

- a) assicura una rete di servizi funzionalmente dislocati in modo omogeneo sul territorio, volti a garantire percorsi diagnostici, terapeutici, riabilitativi e assistenziali per la presa in carico di minori ed adulti con disturbi dello spettro autistico;
- b) istituisce una struttura di riferimento regionale per l'età evolutiva denominata "Centro regionale autismo per l'età evolutiva" individuandola nella struttura attualmente operante presso l'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche nord";
- c) istituisce un'analoga struttura di riferimento regionale per l'età adulta denominata "Centro regionale autismo per l'età adulta" demandando all'ASUR l'individuazione della collocazione e dell'organizzazione della struttura operativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- d) assicura il potenziamento e la disponibilità sul territorio di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti autistici;
- e) promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei settori sanitario e sociale, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione professionale;
- f) promuove intese con le competenti autorità scolastiche per la formazione e l'aggiornamento dei docenti sulle metodologie educative;
- g) promuove attività di informazione, formazione e sostegno dei genitori e dei familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- h) incentiva l'utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
- i) predispone un sistema di raccolta dati per l'analisi e per il monitoraggio dei parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

Art. 5

(Rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze, predispone una rete integrata di servizi diretti alla prevenzione, alla cura e alla abilitazio-

ne e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e nell'età adulta.

2. La rete integrata di servizi prevista al comma 1 garantisce un'adeguata ed omogenea copertura di tutti i territori della regione in modo da assicurare un intervento funzionale, unitario e coordinato.

3. La rete integrata di servizi di cui al comma 1 favorisce la continuità assistenziale nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta al fine di garantire l'integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie per assicurare la presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia.

4. La rete integrata di servizi per l'età evolutiva indicata al comma 1 include:

- a) pediatri di libera scelta;
- b) Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE operanti in ciascuna Area vasta e centri di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEE;
- c) centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati;
- d) strutture di neuropsichiatria Infantile delle aziende sanitarie;
- e) Centro regionale autismo età evolutiva;
- f) servizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali.

5. La rete integrata di servizi per l'età adulta indicata al comma 1 include:

- a) medici di medicina generale;
- b) Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA operanti in ciascuna Area vasta e centri di riabilitazione pubblici e privati facenti funzioni UMEA;
- c) centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati;
- d) dipartimenti di salute mentale;
- e) Centro regionale autismo età adulta;
- f) centri residenziali e semi-residenziali;
- g) servizi sociali dei Comuni e Ambiti territoriali sociali.

Art. 6

(Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico)

1. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età evolutiva di cui all'articolo 5, comma 4, i seguenti compiti:

- a) ai pediatri di libera scelta la formulazione del sospetto diagnostico sulla base di indicatori di rischio che verranno stabiliti dal comitato tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 3;
- b) alle strutture di neuropsichiatria Infantile delle

- aziende sanitarie, alle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE di ciascuna Area vasta e ai centri di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la diagnosi clinica e funzionale;
- c) alle Unità multidisciplinari dell'età evolutiva - UMEE operanti in ciascuna Area vasta e ai centri di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEE, la presa in carico dei soggetti in età evolutiva e la redazione, coordinamento e realizzazione del progetto globale d'intervento in collaborazione con il Centro autismo età evolutiva;
 - d) ai centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati, la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEE e con il Centro regionale autismo età evolutiva, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
 - e) al Centro regionale autismo per l'età evolutiva funzioni di alta specializzazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le UMEA partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza e supporto a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'età adulta e le università italiane svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento nazionale e internazionale;
 - f) ai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali.

2. La Regione, nel rispetto delle norme nazionali, attribuisce ai soggetti della rete regionale dei servizi per l'età adulta di cui all'articolo 5, comma 5, i seguenti compiti:

- a) ai medici di medicina generale la vigilanza sanitaria, supportati dalle indicazioni che verranno fornite dal comitato tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 3, al fine di garantire l'approccio più funzionale negli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi per ogni condizione patologica che la persona con autismo dovesse affrontare nei diversi ambiti domiciliare, ambulatoriale, ospedaliero e residenziale;
- b) alle Unità multidisciplinari dell'età adulta - UMEA di ciascuna Area vasta e ai centri di riabilitazione pubblici e privati con funzioni UMEA, la rivalutazione clinico-diagnostica e la presa in carico dei soggetti in età adulta oltre alla redazione, coordinamento e realizzazione del progetto globale d'intervento in continuità assistenziale con le UMEE;

- c) ai centri di riabilitazione pubblici e privati accreditati, la riabilitazione di funzioni specifiche in collaborazione con le UMEA e con il Centro regionale autismo età adulta, raccordando la specificità del loro progetto riabilitativo al progetto globale d'intervento;
- d) ai dipartimenti di salute mentale compiti di collaborazione e consulenza con le UMEA e il Centro regionale autismo per l'età adulta;
- e) al Centro regionale autismo per l'età adulta funzioni di alta specializzazione per la prevenzione, il trattamento e la cura dei disturbi dello spettro autistico. In costante rapporto di collaborazione con le UMEE partecipa alla redazione e alla supervisione del progetto globale d'intervento oltre ad offrire consulenza a tutti gli altri soggetti della rete e alle famiglie. In particolar modo collabora alla progettazione e alla supervisione dell'attività dei centri residenziali e semiresidenziali dedicati a soggetti autistici già attivati e di futura realizzazione. In collaborazione con il Centro regionale autismo per l'età evolutiva e le università italiane svolge funzioni di ricerca e aggiornamento oltre ad essere centro regionale di riferimento nazionale e internazionale;
- f) ai servizi sociali dei Comuni e agli Ambiti territoriali sociali, l'individuazione e l'attivazione dei servizi socio-educativi territoriali.

Art. 7

(Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle strutture che costituiscono la rete di accoglienza esistente sul territorio regionale per persone con disturbi dello spettro autistico.

2. La Regione promuove sul territorio regionale la realizzazione di almeno tre centri dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico che fungano contestualmente da centro diurno, centro residenziale e di sollievo avviando anche forme di sperimentazione.

3. I centri indicati ai commi 1 e 2 devono garantire sostegno alle famiglie attraverso lo svolgimento di attività psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, oltre che attività ricreative e sportive.

4. I centri indicati ai commi 1 e 2 devono prevedere una dotazione organica composta da figure professionali qualificate e con comprovata formazione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico.

5. I centri indicati ai commi 1 e 2 si avvarranno della consulenza e supervisione del

Centro regionale autismo per l'età evolutiva e
Centro regionale autismo per l'età adulta.

Art. 8

(Integrazione sociale, scolastica e lavorativa)

1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'integrazione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e ludiche anche con il sostegno di operatori esperti in autismo.

2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con disturbi dello spettro autistico promuovendo protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale. Incentiva la collaborazione tra l'istituzione scolastica e i centri regionali di riferimento età evolutiva ed età adulta e le UMEE/UMEA all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

3. La Regione incentiva lo sviluppo e l'utilizzo di appositi strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi e di comunicazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, mettendo a disposizione del personale docente e degli educatori anche il Centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità di cui alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

4. La Regione garantisce il diritto per le persone con disturbi dello spettro autistico a una formazione corrispondente alle proprie aspirazioni al fine di un possibile inserimento lavorativo senza discriminazione o pregiudizi. A tal fine sostiene l'avvio di percorsi formativi propedeutici all'inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, nonché favorisce l'avvio di sperimentazioni di attività lavorative in ambienti predisposti ove poter gestire le difficoltà proprie delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Art. 9

(Formazione e aggiornamento)

1. La Regione promuove la formazione continua dei seguenti soggetti:

- a) operatori del settore sanitario sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento validate a livello internazionale;
- b) operatori del settore sociale sulle metodologie educative validate a livello internazionale;
- c) genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico da realizzarsi anche attraverso il parent training.

2. La Regione istituisce un registro regionale dei soggetti indicati alla lettera b) del comma 1;

3. La Regione, unitamente alle scuole autonome e ai centri territoriali per l'inclusione scolastica, promuove interventi di formazione sulle metodologie educative per gli insegnanti.

Art. 10

(Banca dati e flussi informativi)

1. La Regione provvede alla istituzione di una banca dati volta a rilevare i parametri di frequenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

2. I dati e le elaborazioni di cui al comma 1 vengono messi a disposizione del coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, del comitato tecnico-scientifico regionale e di tutti i soggetti della rete regionale dei servizi.

Art. 11

(Contributi regionali alle famiglie)

1. La Regione provvede alla concessione di contributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto superiore della sanità.

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'approvazione di questa legge adotta il regolamento di attuazione, sentita la competente commissione assembleare. Il regolamento in particolare:

- a) definisce i criteri e le modalità di finanziamento regionale per assicurare l'assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali, di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), che costituiscono la rete di accoglienza esistente sul territorio regionale;
- b) individua i criteri e le modalità per la realizzazione di almeno 3 strutture dedicate ai soggetti con disturbi dello spettro autistico che saranno ubicate al nord, al centro e al sud della regione in modo da assicurare un servi-

- zio omogeneo su tutto il territorio regionale, nonché i criteri e le modalità per il loro funzionamento e il relativo finanziamento regionale;
- c) definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi alle famiglie previsti all'articolo 11;
 - d) definisce i criteri e le modalità per l'attivazione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionali dei soggetti di cui all'articolo 9 di questa legge;
 - e) definisce le modalità e i termini per l'attivazione di protocolli con le università marchigiane volti all'istituzione di corsi universitari e di specializzazione per la formazione di nuove figure professionali specifiche;
 - f) individua i soggetti a cui demandare l'attivazione della banca dati, nonché le modalità con cui procedere alla rilevazione dell'incidenza epidemiologica dei disturbi dello spettro autistico.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione di questa legge concorrono risorse del Fondo sanitario e ulteriori risorse regionali proprie.

2. Per gli interventi indicati agli articoli 5 e 7 si provvede a decorrere dall'anno 2015 mediante impiego di quota parte del fondo per l'integrazione socio sanitaria individuato nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo sanitario iscritte nelle UPB 52822 e 52823 del bilancio pluriennale 2014/2016 per l'anno 2015; per gli anni successivi nelle UPB corrispondenti.

3. Per gli altri interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 1.200.000,00 di cui euro 500.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 700.000,00 per le spese di investimento; per gli anni successivi l'entità della spesa finanziata con la quota di risorse regionali proprie è autorizzata con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3, si provvede l'anno 2015 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nella proiezione per il detto anno dell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle risorse proprie della Regione.

5. La somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 3 sono iscritte a decorrere dall'anno 2015 in appositi capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) a carico delle UPB 53007 e 53008.

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Disposizioni in materia di Disturbi dello Spettro Autistico

Iniziativa consigliere: Busilacchi, D'Anna, Badiali, Bugaro, Camela, Comi, Eusebi, Foschi, Natali, Perazzoli, Pieroni, Bellabarba

1	Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri 2015	Note
				2015	anni successivi		
1	Finalità	Senza oneri					
2	Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico	Senza oneri					
3	Comitato tecnico-scientifico regionale	Senza oneri					
4	Compiti della Regione	Corrente/ investimento	Continuativa				
5	Rete regionale dei servizi per i Disturbi dello Spettro Autistico	Corrente	Continuativa				
6	Compiti dei soggetti della rete regionale dei servizi per i disturbi dello spettro autistico	Senza oneri					
7	Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale	Corrente/ Investimento	Continuativa				
8	Integrazione sociale,	Corrente	Continuativa				

	scolastica e lavorativa								
9	Formazione e aggiornamento	Corrente	Continuativa						
10	Banca dati e flussi informativi	Senza oneri							
11	Contributi regionali alle famiglie	Corrente	Continuativa						
12	Regolamento di attuazione	Senza oneri							
13	Disposizioni finanziarie	Corrente/ Investimento	Continuativa		Corrente 500.000,00€ <u>Investimento</u> 700.000,00 €	Legge finanziaria	Impiego di quota parte delle somme iscritte nella proiezione 2015 dell'UPB 53007 del bilancio pluriennale 2014/2016		

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA/II COMMISSIONE

IL RESPONSABILE
(Dot.ssa Loretta Lispi)

